



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 582 del 11/06/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

**Oggetto: ATTIVITÀ FORMATIVA SU ANGIOGRAFO PHILIPS "ALLURA XPER FD20" PER UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 11/06/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Vittorio Romallo - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA*

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** ATTIVITÀ FORMATIVA SU ANGIOGRAFO PHILIPS "ALLURA XPER FD20" PER UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

**Il Direttore UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e in qualità di responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.

**Premesso che:**

- La UOC Diagnostica per Immagini ha richiesto a questa UOC mail di un'attività formativa specifica sull' Angiografo Philips "Allura Xper FD20" con la presenza di uno specialist Philips, che possa spiegare l'utilizzo del sistema in modalità *sottrattiva 3D...*. Tale attività formativa dovrà prevedere il coinvolgimento di tutti i tecnici di radiologia;
- Con pec del 15.05.2025 questa U.O.C. ha richiesto preventivo di spesa per l'attività di giornate di formazione di che trattasi alla società Philips S.p.a. fornitrice dell'Angiografo Philips "Allura Xper FD20";
- In data 21.05.2025 la società Philips S.p.a. ha trasmesso preventivo di spesa per l'attività suddetta per un importo pari ad € 6.000,00 oltre IVA al 22%;
- In data 23/05/2025 è stata attivata la trattativa MEPA n. 5387374 con la società Philips Spa (**P.IVA 00856750153**) per la fornitura sopracitata, per un importo presunto di spesa pari a € 6.000,00 oltre IVA al 22 %;
- Ciò premesso, si prende atto dell'esito della trattativa MEPA n. 5387374 con la società Philips Spa (**P.IVA 00856750153**) per la fornitura di che trattasi, per un importo presunto di spesa pari a € 6.000,00 oltre IVA al 22 %;

**Visti**

- l'art. 17 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 25 del D. Lgs.36/2023;
- l'art. 50 del D. Lgs.36/2023;
- il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

*Determinazione Dirigenziale*



**Ritenuto**

procedere con l'approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella tabella 1;

**Considerato**

infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale;

**DETERMINA**

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

- approvare l'offerta riportata in premessa relativa alle attività formative su Angiografo Philips "Allura Xper FD20" (**CIG B7127E628D**) ;
- imputare la spesa derivante dal presente atto, pari a € 7.320,00 IVA al 22 % inclusa, sul conto economico 5030301010 MANUTENZIONE ORD. ATTREZZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI del corrente bilancio;
- prevedere per le forniture/riparazioni *de quibus* la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle UU.OO. Gestione Economico-Finanziaria, DIAGNOSTICA PER IMMAGINI;
- pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

**IL DIRETTORE U.O.C.  
TECNOLOGIA OSPEDALIERA  
E HTA  
Ing. Vittorio Emanuele Romallo**



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**Angiografo Philips "Allura Xper FD20" - formazione aggiuntiva.**

---

**Da** tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it

&lt;tecnologiaospedaliera@ospedalecasertapec.it&gt;

**A** federica.amato <federica.amato@philips.com>**Data** giovedì 15 maggio 2025 - 10:12

---

Spett.le società,

facendo seguito ad una precisa richiesta dell'UOC Diagnostica per immagini, con la presente Vi chiedo di trasmettere la Vostra migliore offerta relativamente ad un'attività formativa che dovrà investire tutti i tecnici di radiologia dell'UOC predetta. In particolare è richiesta la presenza di un Vostro specialist, che possa spiegare l'utilizzo del sistema in modalità "...*sottrattiva 3D*...".

Resto in attesa di un cortese e celere riscontro.

Cordiali saluti

Ing. Vittorio E. Romallo

--

U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA

AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta

Via Ferdinando Palasciano

81100 Caserta

Partita IVA: 02201130610

Telefono: 0823/232664

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

FORMAZIONE AGGIUNTIVA ANGIOGRAFO PHILIPS ALLURA Xper FD20-VS OFFERTA N.Q-00509577 DEL 21/05/2025

## Dati Principali

**Numero RDO**

5387374

**Nome RDO**

FORMAZIONE AGGIUNTIVA ANGIOGRAFO PHILIPS ALLURA Xper FD20

**Tipologia di contratto**

Appalto di servizi

**Tipologia di procedura**

Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

## Ruoli e Autorizzazioni

**Responsabile del procedimento**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO

RMLVTR63R04L219T

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

VITTORIO EMANUELE ROMALLO RMLVTR63R04L219T

**Stazione Appaltante**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. &gt; AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI &gt; AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

**Ente Committente**

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. &gt; AZIENDE OSPEDALIERE, POLICLINICI, IRCCS e ISTITUTI ZOOPROFILATTICI &gt; AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA

## Date

**Pubblicazione**

23/05/2025 11:00

**Inizio presentazione offerte**

23/05/2025 11:00

**Termine ultimo presentazione offerte**

27/05/2025 12:00

**Data limite stipula contratto**

27/05/2026 12:00

**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

30

## Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

B7127E628D

**CUP**

-

**CPV**

Identificativo

50420000-5

**Descrizione**

 Servizi di riparazione e  
manutenzione di attrezzature  
medico-chirurgiche

**Categoria**

 Servizi di assistenza,  
manutenzione e riparazione di  
apparecchiature elettromedicali

**Fornitura**

100

**Formulazione offerta economica**

VALORE ECONOMICO

**Decimali Offerta**

2

**Termini di pagamento**

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo presunto fornitura**

€ 6.000,00

**Dati consegna e fatturazione**

Fatturazione: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Consegna: VIA PALASCIANO CASERTA (CASERTA); Aliquote: secondo la normativa vigente



Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

00856750153

PHILIPS

Spettabile  
OSPEDALE SANT'ANNA E SAN  
SEBASTIANO DI CASERTA  
VIA FERNINANDO PALASCIANO  
81100 CASERTA

N. Offerta: Q-00509577

Data: 21/05/2025

**OGGETTO: Preventivo per la fornitura di giornate aggiuntive di formazione per Angiografo Mod. Allura  
Vostra richiesta del 15-5-25**

Facciamo seguito alla Vostra richiesta PEC citata in oggetto ed alla eventualità in cui codesto Ente intendesse avviare le procedure per approvvigionarsi di quanto in oggetto.

Trasmettiamo in allegato, al fine di facilitare le Vostre attività di programmazione e valutazione, offerta per le giornate di interesse e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento desideriate.

Vogliate considerarci a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità e, certi del carattere concorrenziale dell'offerta allegata, ci è gradita la circostanza per porgerVi i nostri più distinti saluti

1. Riepilogo Offerta

Pos.	Cod. Articolo	Descrizione	Qtà
1	SP00207	Pacchetto di 3gg di formazione	1

Prezzo particolare complessivo a voi riservato

6.000,00 €  
(Euro seimilavirgolazerozero)



## Condizioni di fornitura

### Consegna:

Le giornate saranno concordate in base alle Vostre necessità e alla disponibilità dei nostri tecnici.

### I.V.A.:

i prezzi sopra indicati si intendono al netto di IVA.

La stessa sarà a Vostro carico a norma di legge.

### Pagamento:

60 gg. data fattura, previo collaudo favorevole.

Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l'applicazione degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002

(salvo se diversamente disposto da leggi o regolamenti particolari)

### Licenza software:

I programmi per elaboratore forniti a corredo delle apparecchiature oggetto della presente offerta verranno messi a disposizione dell'acquirente delle apparecchiature stesse a titolo di licenza d'uso non trasferibile e non esclusiva.

Tali programmi potranno venire impiegati esclusivamente per l'utilizzo delle apparecchiature oggetto dell'offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo a Philips SpA ai sensi del disposto del D.L.vo 29.12.1992 n. 518.

Tutte le informazioni tecniche contenute nei manuali d'installazione, funzionamento e manutenzione dell'Apparecchiatura sono protette da diritto di riproduzione e d'utilizzazione di Philips e restano pertanto di proprietà di Philips. E' pertanto vietata la copia, la riproduzione, la trasmissione a terzi e l'utilizzo da parte di terzi, senza il preventivo consenso scritto di Philips.

### Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679


Philips procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali inerenti il Committente esclusivamente ai fini della presente offerta e del successivo contratto e fatti salvi, comunque, gli obblighi di Legge.

Relativamente ai dati che lo riguardano il Committente potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679

### Validità offerta:

45 gg. dalla data della presente, salvo proroga scritta.

Philips S.p.A.  
Healthcare  
Procurement  
Ing. Roberto Seddi



**ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
**(art. 4 c. 8 e art. 28 del Regolamento UE 2016/679)**

La Vostra Spettabile Società, in seguito "Titolare del trattamento", in persona munita degli occorrenti poteri di firma, titolare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") del trattamento dei dati personali, anche sensibili e sanitari, dei pazienti che ricevono prestazioni di diagnosi e/o cura presso il Titolare del trattamento stesso,

**PREMESSO CHE**

la società Philips S.p.A. (a socio unico), con sede legale in Milano, Viale Sarca 235, codice fiscale e partita IVA 00856750153 (di seguito "Società" o "Responsabile del trattamento" o "Philips") è affidataria, da parte Vostra, dei contratti/commesse elencati nel documento condiviso tra le parti (di seguito "Contratto/i") che prevedono attività di consegna, installazione, collaudo e manutenzione da parte della Società.

- a) il corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto comporta che la Società, mediante il proprio personale e/o soggetti esterni incaricati sotto la propria responsabilità, possa incidentalmente venire a conoscenza di informazioni relative a pazienti e personale del Titolare, che costituiscono dati personali ai sensi del Codice Privacy, del GDPR e delle altre leggi applicabili in materia di protezione dei Dati personali;
- b) il Titolare del trattamento intende garantire che, anche laddove la Società venisse a conoscenza dei suddetti Dati nell'ambito delle attività che è tenuta a svolgere in base al Contratto, la Società effettuerà il trattamento nel rispetto della vigente normativa e con l'esclusiva finalità di adempiere correttamente e integralmente alle obbligazioni del Contratto;
- c) l'art. 28 del GDPR consente di designare uno o più responsabili del trattamento, tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Ciò premesso, con il presente atto, il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR

**NOMINA**

la Società, che con la sottoscrizione della presente attesta la propria accettazione, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, anche particolari e sanitari (di seguito "Dati"), relativi a:

- ☒ X Nome/cognome
- ☒ X Numero di telefono personale
- ☒ X Numero di telefono lavorativo
- ☒ X Indirizzo email personale
- ☒ X Indirizzo email lavorativo
- ☒ X Indirizzo residenza/domicilio
- ☒ X Codice Fiscale
- ☒ X Data di nascita/età
- ☒ X Luogo di nascita
- ☒ X Stato di salute
- ☒ X Immagini cliniche

- ☒ X Genere
- ☐ Altri dati particolari (idonei a rivelare etnia, religione, orientamento politico, orientamento sessuale, appartenenza a sindacati, informazioni giudiziarie);
- ☐ Foto/Video
- ☐ Altro (specificare) .....

Con riferimento ai soggetti interessati di seguito indicati:

- ☒ X Personale dipendente del Titolare del trattamento
- ☒ X Pazienti
- ☒ X Collaboratori del Titolare del trattamento
- ☐ Altro (specificare) .....

Tali informazioni costituiscono dati personali ai sensi del GDPR e il trattamento da parte del Responsabile avverrà esclusivamente nella misura sia strumentale e necessario per consentire alla stessa di adempiere in modo corretto e puntuale alle obbligazioni del Contratto ed esclusivamente per la durata stesso.

La Società tratterà i Dati solo su istruzione del Titolare del trattamento come indicato nel Contratto e/o in altre comunicazioni scritte effettuate dal Titolare del Trattamento alla Società purché tali istruzioni siano coerenti con i termini del Contratto. Philips eseguirà le istruzioni del Titolare del trattamento solo ove conformi al GDPR.

## **Istruzioni al Responsabile del trattamento**

### **1. Obblighi del Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dichiara e garantisce a Philips di: (1) avere il diritto e l'autorità di fornire i Dati a Philips per l'utilizzo da parte di quest'ultima di tali dati ai sensi del Contratto e del presente atto di nomina, inclusi i trasferimenti di cui al successivo articolo 9; (2) di aver fornito tutte le comunicazioni e informative necessarie agli interessati come richiesto dal GDPR per la raccolta e il trattamento dei dati personali (anche medici e sanitari); (3) essere pienamente ed esclusivamente responsabile dell'accuratezza, della legittimità e della coerenza dei Dati che fornisce a Philips. Con la sottoscrizione del presente DPA, il Titolare incarica Philips di Trattare i Dati del Cliente: (a) solo in conformità con il Codice Privacy, il GDPR e le altre leggi applicabili in materia di protezione dei Dati personali; (b) solo per fornire i Servizi del Responsabile e qualsiasi supporto tecnico correlato; (c) come ulteriormente specificato/indicato dal Titolare attraverso il loro utilizzo dei Servizi del Responsabile (comprese le modifiche alle impostazioni e/o funzionalità dei Servizi del Responsabile) e qualsiasi supporto tecnico correlato; (d) come documentato nel Contratto, incluso il presente DPA; e (e) come ulteriormente documentato in qualsiasi istruzione scritta, fornita dal Titolare al Responsabile come ulteriore istruzione ai fini del presente DPA.

### **2. Obblighi del Responsabile del trattamento**

Il Responsabile del trattamento è tenuto, per sé, per i propri dipendenti e collaboratori, al rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, incluso il GDPR ed i provvedimenti a carattere generale emessi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile del trattamento dovrà quindi, ove necessario per l'assolvimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti del Titolare del trattamento, effettuare il trattamento dei Dati in modo lecito, secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR.

Sono in ogni caso escluse sia la diffusione dei Dati, sia la comunicazione dei Dati a terzi ad

eccezione dell'ipotesi prevista al paragrafo 6 e del caso in cui la comunicazione sia obbligatoria in virtù di una formale richiesta del Garante per la Protezione dei Dati Personali o di un ordine legittimo di altra pubblica autorità, ivi inclusa l'autorità giudiziaria. Philips si atterrà alle istruzioni descritte in questo DPA, a meno che la legislazione locale in materia di protezione dei Dati a cui Philips è soggetta non richieda a quest'ultima di effettuare un diverso o ulteriore Trattamento dei Dati del Titolare, nel qual caso Philips informerà prontamente il Titolare all'indirizzo e-mail di notifica prima che il Trattamento abbia inizio o immediatamente appena possibile. A meno che tale legislazione non vieti Philips di farlo per inderogabili motivi di interesse pubblico, le ragioni di un diverso o ulteriore Trattamento dei Dati del Cliente saranno opportunamente documentate.

### 3. *Misure di sicurezza*

Il Responsabile del trattamento dovrà senz'altro adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR come meglio dettagliate nell'**Allegato A** alla presente nomina e provvedere ad aggiornarle a seguito di eventuali adeguamenti normativi.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre adottare misure di sicurezza, sia tecnologiche sia organizzative, idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei Dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle previste finalità.

In ogni caso il Responsabile del trattamento dovrà garantire che le misure di sicurezza adottate siano differenziate a seconda degli strumenti utilizzati per il trattamento (elettronici oppure no) e della particolare natura dei Dati oggetto di trattamento.

Infine, il Responsabile del trattamento dovrà individuare, nell'ambito della propria organizzazione, uno o più Amministratori di sistema, assicurandosi che si tratti di soggetti con requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluse quelle attinenti al profilo della sicurezza.

Alla cessazione del Contratto, per intervenuta scadenza, risoluzione o per qualsiasi altra causa, il Responsabile del trattamento provvederà alla cancellazione di tutti i Dati eventualmente ancora in proprio possesso.

### 4. *Violazioni della sicurezza dei dati (Data Breach)*

La Società informerà il Titolare del trattamento senza indebito ritardo dopo essere venuta a conoscenza del verificarsi di una violazione della sicurezza dei dati, salvo diversa proibizione, ad esempio nel caso in cui un'autorità di polizia o di vigilanza richieda a Philips di non farlo. In tal caso, la notifica sarà ritardata in base alle istruzioni fornite dall'autorità di contrasto o di vigilanza. L'informazione verrà trasmessa alla persona di contatto del Titolare come individuata nell'**Allegato B** al presente atto di nomina.

### 5. *Informativa sul trattamento e consenso*

In coerenza con le dichiarazioni del Titolare del trattamento di cui all'articolo 1 del presente atto di nomina, la fornitura agli interessati di un'idonea informativa sul trattamento dei Dati, conforme alle disposizioni del GDPR, e la raccolta del relativo consenso, salvi i casi previsti dallo stesso GDPR in cui il trattamento è lecito anche in assenza di consenso dell'interessato, sarà a cura del Titolare del trattamento, che provvederà ad indicare nell'informativa la possibilità che i Dati siano oggetto di trattamento anche da parte di terzi, quali il Responsabile del trattamento, in occasione e quale conseguenza della prestazione dei servizi che detti terzi hanno l'obbligo di rendere in favore del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è esclusivo responsabile dell'accuratezza,

legalità e coerenza dei Dati Personali che fornisce al Responsabile del trattamento.

6. *Istanze degli interessati e procedure dinanzi al Garante*

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricevesse istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 del GDPR sui Dati di loro pertinenza, che abbiano formato oggetto di trattamento da parte del Responsabile del trattamento, questi dovrà darne tempestiva comunicazione al Titolare del trattamento, al quale dovrà fornire copia dell'istanza ricevuta e prestare la collaborazione eventualmente necessaria per poter fornire un riscontro all'interessato. Inoltre, in caso di verifiche da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali presso il Titolare del Trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna a prestare in favore del Titolare del trattamento, previa richiesta scritta di quest'ultimo, nei limiti della propria competenza ed attività, la collaborazione che si rendesse necessaria relativamente ai Dati che abbiano formato oggetto di trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

7. *Persone Autorizzate al trattamento*

Il Responsabile del trattamento dovrà individuare nell'ambito della propria organizzazione le persone autorizzate del trattamento dei Dati, in conformità alle disposizioni del GDPR, e fornire loro adeguate istruzioni circa le modalità del trattamento in relazione alla specifica natura dei Dati trattati per conto del Titolare del trattamento. Philips vincolerà i dipendenti da essa autorizzati a trattare i Dati ai sensi del presente atto di nomina, vincolandoli a mantenere la riservatezza dei Dati di cui essi siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

Philips tratterà i Dati con riservatezza e non divulgherà in alcun modo tali Dati senza il preventivo consenso scritto del Titolare del trattamento al di fuori (i) dei propri dipendenti o sub-responsabili a cui la divulgazione è necessaria per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, o (ii) del caso in cui i Dati Personali debbano essere divulgati per adempiere ad un obbligo di legge.

8. *Sub-responsabil idella Società*

8.1 Il Titolare conferisce alla Società un'autorizzazione generale alla nomina dei soggetti esterni di cui quest'ultima può avvalersi nell'ambito dei servizi pattuiti con il Contratto, ivi incluse le società facenti parte del medesimo gruppo multinazionale a cui la Società appartiene, le cui attività comportino il trattamento dei Dati in qualità di Sub-responsabili del trattamento.

Il Responsabile del trattamento dovrà imporre a tali soggetti il rispetto dei medesimi obblighi cui è vincolato il Responsabile del trattamento e dovrà nominare formalmente tali soggetti quali Sub-responsabili del trattamento dei Dati. Qualora tali soggetti abbiano sede in Paesi al di fuori dell'UE, il Responsabile del trattamento adotterà le misure previste dal GDPR atte a garantire che il trattamento dei Dati avvenga con un livello di protezione non inferiore a quello previsto dalle disposizioni nazionali ed europee applicabili e come stabilito nel successivo articolo 9.

8.2 Nell'impiego di un Sub-responsabile, la Società garantirà che:

- (i) il Sub-responsabile può accedere e utilizzare i Dati del Titolare solo nella misura strettamente necessaria all'esecuzione degli obblighi che gli sono stati conferiti in conformità al Contratto (compreso il presente DPA);
- (ii) al Sub-responsabile si applicheranno gli stessi obblighi principali previsti per il Responsabile del trattamento dal presente DPA;
- (iii) l'impiego del Sub-responsabile è coerente con il meccanismo di trasferimento applicabile di



cui all'art. 9;

(iv) il Titolare può, a sua discrezione, subentrare nella posizione contrattuale del Responsabile del trattamento con il Sub-responsabile se il primo è effettivamente venuto meno, ha cessato legalmente di esistere o è diventato insolvente, e nessun altro soggetto giuridico ha assunto, per contratto o per legge, tutti gli obblighi del Responsabile del Trattamento (cosiddetta clausola del terzo beneficiario);

(v) il Responsabile del Trattamento rimane pienamente responsabile per tutti gli obblighi subappaltati nonché per tutti gli atti e le omissioni del Sub-responsabile.

Le Parti concordano che:

(a) il Responsabile del Trattamento comunicherà all'indirizzo e-mail di notifica la sua intenzione di assumere nuovi (o rimuovere) Sub-responsabili per il Trattamento dei Dati al Titolare del trattamento almeno 30 giorni prima dell'inizio del subappalto, fornendo ogni informazione rilevante relativa al Sub-responsabile.

(b) Il Titolare potrà opporsi all'impiego di uno qualsiasi dei nuovi Sub-responsabili: i) richiedendo di non impiegare i nuovi Sub-responsabili che non siano stati ritenuti idonei al Trattamento dei Dati; ii) risolvendo il Contratto previa comunicazione scritta al Responsabile del Trattamento, a condizione che il Titolare effettui tale comunicazione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ingaggio dei nuovi Sub-responsabili come descritto nella presente Clausola.

## 9. *Trasferimenti transfrontalieri*

9.1 Nell'ambito dei Servizi, la Società può richiedere l'assistenza di società affiliate o di soggetti terzi che agiscono in qualità di sub-responsabili, anche da o in località al di fuori UE.

A tal fine, le parti riconoscono e accettano che tutti i trasferimenti transfrontalieri ritenuti strettamente necessari per svolgere efficacemente i Servizi del Responsabile sono autorizzati dal presente DPA e saranno regolati da un meccanismo di trasferimento applicabile ai sensi della presente Clausola.

9.2 Per trasferimenti tra società affiliate: le BCR del gruppo Philips e le condizioni aggiuntive di cui al presente articolo 9 si applicheranno al Trattamento dei Dati da parte della Società per conto del Titolare del trattamento in relazione alla presente nomina, laddove tali Dati siano (i) soggetti a eventuali Restrizioni al Trasferimento dei Dati (come definite nelle BCR) e (ii) trattati dalla Società in un paese "non-Adequate" (come definito nelle BCR). La versione più recente delle BCR è disponibile sul sito Web di Philips all'indirizzo <http://www.philips.com/privacy>.

Il Titolare del trattamento dovrà (a) assicurarsi che le persone siano informate del fatto che i propri Dati possono essere trasmessi alla Società e alle sue affiliate, anche in un paese "non-Adequate", e (b) fornire una copia delle BCR su richiesta alle persone, nonché una copia della presente nomina.

La Società farà ogni sforzo commercialmente ragionevole per mantenere ed estendere l'autorizzazione UE di tali BCR per la durata della nomina e informerà tempestivamente il Titolare del trattamento di qualsiasi successiva modifica materiale dell'autorizzazione UE delle BCR. La Società fornirà una ragionevole collaborazione al Titolare del trattamento (ove applicabile) per richiedere qualsiasi permesso, autorizzazione o consenso che possa essere richiesto ai sensi della legge sulla protezione dei dati applicabile in relazione all'attuazione del presente articolo 9.

9.3 Per trasferimenti a terzi: la Società garantisce che i trasferimenti a terzi che agiscono in qualità

di sub-contraenti avvengono sulla base di un meccanismo di trasferimento legalmente riconosciuto (come, ad esempio, il MODULO DUE - Trasferimento da Titolare a Responsabile di cui alla versione più aggiornata delle Clausole Contrattuali Standard "SCC"), in conformità con quanto stabilito nelle BCR del gruppo Philips.

**10. Verifiche da parte del Titolare del trattamento**

Il Titolare avrà diritto di chiedere a Philips, con un preavviso scritto di 15 giorni, idonea documentazione comprovante il rispetto da parte di Philips stessa del contenuto del presente atto di nomina.

**11. Restituzione e cancellazione dei Dati**

Al termine, per qualsiasi ragione, del Contratto, Philips, a scelta del Titolare del trattamento (i) cancellerà in modo sicuro i Dati o (ii) restituirà i Dati in conformità alle policy del gruppo Philips, salvo il caso in cui Philips sia autorizzato o obbligato a conservare ed elaborare tali Dati dal Contratto o dalla Legge Applicabile.

**12. Incongruenze**

In caso di conflitto fra le disposizioni della presente nomina e il Contratto, le disposizioni della presente nomina avranno prevalenza.


....., li \_\_\_\_\_

.....  
[nome e cognome]

Per accettazione.

Philips S.p.A.  
Ing. Roberto Secli

Philips S.p.A.  
Healthcare  
Procurement  
Ing. Roberto Secli



## **Allegato A**

### **Descrizione misure di sicurezza**

#### ***Philips Product & Services Security Policy Framework***

Philips ha un framework di gruppo per la gestione della sicurezza dei servizi e dei prodotti offerti. Tale framework contiene di policy, standard, linee guida, procedure e processi definiti che garantiscono la sicurezza fin dalla fase di design e eccellenza operativa. Ogni prodotto o servizio di Philips integra i controlli appropriati applicabili per l'uso previsto e la gestione del prodotto o del servizio.

#### ***Sicurezza di dati e sistemi***

Philips implementa adeguati controlli tecnici e organizzativi di sicurezza, essi sono attuati in linea con gli standard interni di sicurezza per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dei costi di attuazione, della natura, dell'ambito e del contesto dell'elaborazione dei dati e dei rischi per il prodotto o servizio.

Quanto segue fornisce una panoramica di tali politiche, procedure e processi che comprendono le misure tecniche, fisiche e organizzative utilizzate da Philips per proteggere i Dati personali degli Individui del Cliente (dati) da uso improprio o distruzione, perdita, alterazione, divulgazione accidentale, illegale o non autorizzata, acquisizione o accesso.

#### ***Sicurezza e formazione del personale***

Tutto il personale Philips con accesso ai dati è formato su ruoli e responsabilità applicabili nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni lavorative e l'elaborazione in base ai Principi Generali di Philips. Philips impone obblighi di riservatezza allo staff Philips che ha accesso ai dati.

#### ***Gestione e Analisi dei rischi***

Philips mantiene una strategia integrata di gestione ed identificazione dei rischi che include un processo di valutazione del rischio olistico per prevenire, mitigare e / o correggere i rischi per la sicurezza e controllare periodicamente il livello di sicurezza durante l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio. Philips ha definito requisiti di sicurezza categorizzati (ad esempio controlli di accesso, crittografia, hardening del sistema, requisiti di patching, protezione da malware, gestione delle vulnerabilità, revisioni del codice, formazione sulla sicurezza e monitoraggio) per garantire un'adeguata attenuazione e protezione delle risorse informatiche e di sistema.

#### ***Controllo Accessi***

Sono attivi controlli di accesso basati sui ruoli atti a limitare l'accesso ai sistemi e ai dati agli individui autorizzati alla gestione solo per scopi di lavoro validi. Personale Philips e terze parti che elaborano dati personali sono formati e responsabili della protezione di tali informazioni e degli asset coinvolti.

#### ***Business Continuity***

I requisiti di sicurezza del prodotto garantiscono l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione per garantire che i prodotti e i servizi Philips dispongano di procedure di backup e ripristino adeguate in linea con la criticità del sistema. I sistemi sono in grado di operare in continuità con un livello di operatività minimo e ripristinare la piena funzionalità in caso di grave interruzione delle operazioni. I piani e le procedure di emergenza sono testati e verificati.

#### ***Log***

Le policy di sicurezza e privacy di Philips definiscono controlli e registri appropriati per consentire la registrazione delle azioni rilevanti per la sicurezza IT e l'accesso ai sistemi. Le funzionalità di controllo della sicurezza, i livelli di servizio e i requisiti di gestione di tutti i servizi di rete sono identificati e inclusi in qualsiasi accordo di servizi di rete, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti internamente o in outsourcing. Inoltre, sono presenti procedure formali per autorizzare l'accesso a sistemi o applicazioni e tutti i diritti e i privilegi di accesso degli utenti devono essere rivisti a intervalli regolari.

### ***Incidenti di Sicurezza e Notifiche di Data Breach***

Tutti i dipendenti, i collaboratori e gli utenti di sistemi e servizi di informatici sono tenuti a registrare e segnalare eventuali carenze di sicurezza osservate o sospette nei sistemi o servizi, attraverso canali dedicati, al Philips PSIRT (Product Response Incident Team) per indagini e follow-up. Gli incidenti di sicurezza, relativi a prodotti o servizi, che coinvolgono dati personali o che potrebbero avere implicazioni sulla privacy devono essere segnalati anche al responsabile della privacy di riferimento. Philips notificherà al Cliente aziendale una violazione della sicurezza dei dati come richiesto dalla legge o non appena ragionevolmente possibile, a seguito della scoperta di tale violazione, a meno che un funzionario o autorità di vigilanza non ritenga che la notifica possa impedire un'indagine (penale) o causare danni a sicurezza nazionale o la fiducia nel settore industriale pertinente. In questo caso, la notifica deve essere ritardata secondo le istruzioni di tale funzionario o autorità di controllo. Philips risponderà prontamente alle richieste del cliente commerciale relative a tale violazione della sicurezza dei dati.

### ***Sicurezza Fisica***

Le politiche di sicurezza dei prodotti e servizi Philips stabiliscono che la direzione di Philips identifichi quelle aree che richiedono un livello specifico di sicurezza fisica e che l'accesso a tali aree sia fornito solo a persone autorizzate per scopi autorizzati. Le aree protette di Philips impiegano varie protezioni di sicurezza fisica, tra cui il monitoraggio televisivo a circuito chiuso, l'uso di badge di sicurezza (accesso controllato dall'identità) e guardie di sicurezza stazionate nei punti di ingresso e di uscita. I visitatori possono avere accesso solo se autorizzati e devono essere sorvegliati in ogni momento.

### ***Compliance***

Philips ha un ufficio dedicato alla sicurezza di prodotti e servizi che monitora regolarmente le misure di sicurezza implementate e l'implementazione dei nuovi requisiti di sicurezza. La conformità con le politiche di sicurezza dei prodotti e dei servizi Philips viene realizzata attraverso la formazione annuale, revisioni periodiche di politiche e procedure locali e di tutta l'organizzazione e audit.

### ***Philips Remote Service Network***

L'ambiente operativo dei servizi remoti di Philips implementa controlli di sicurezza conformi ai sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 riconosciuti a livello internazionale e controllati annualmente da una terza parte indipendente.

## Allegato B – Riferimenti di Contatto

Per il Titolare:

< <i>name</i> >
< <i>address</i> >
< <i>e-mail address</i> >

Per il Responsabile:

Philips S.p.A.
Viale Sarca 235 – 20126 Milano
privacy.italy@philips.com



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**ATTIVITÀ FORMATIVA SU ANGIOGRAFO PHILIPS "ALLURA XPER FD20" PER UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €7.320,00

- è di competenza dell'esercizio 2025 , imputabile al conto economico 5030301010 - Manut.ord.e riparaz.attrezz.tecn-scient.sanit.  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 11/06/2025

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**